



COMUNE DI CENTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SACRA FAMIGLIA" DI RIMINI - ANNI SCOLASTICI 2023/2024-2024/2025

L'anno duemilaventiquattro del mese di : ____ -- il giorno _____

tra

il **Comune di Cento** c. f. 81000520387, rappresentato dal Dirigente del Settore II Servizi, Dott. Mauro Zuntini, domiciliato per la Sua carica, presso la sede legale del Comune di Cento, sita in Via Provenzali n. 15 Cento (FE) e sede provvisoria in Cento, via Guercino n. 62 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2023;

e

la **Scuola dell'infanzia paritaria "Sacra Famiglia"**, con sede a Rimini in Via Ennio Coletti n. 110, rappresentata da Giovanna Per, nata a Niscemi (CL) il 08/01/1947 e residente in Spoleto (PG), Via Filiteria n. 25, in qualità di Legale rappresentante della scuola stessa;

Premesso che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione prevede che *"Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*, legge di riforma del sistema scolastico, inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- la citata legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine e la frequenza della Scuola dell'infanzia ai bambini ed alle bambine che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, proponendosi di realizzare una continuità educativa col complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria;
- la Scuola dell'infanzia, aperta a tutti i bambini con un'età compresa fra i tre e i cinque anni, di durata triennale e non obbligatoria, rientra nelle articolazioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. d) della legge 28 marzo 2003, n. 53. Quale primo segmento del percorso di istruzione, essa *"concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare*



COMUNE DI CENTO

un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini" (art. 1, co. 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

- il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Si definiscono Scuole paritarie *"le istituzioni scolastiche non statali [...] comprese quelle degli enti locali"* (art. 1 comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62);
- *la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"* disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che *"corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia"* e che la medesima legge garantisce *"piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso"*;
- l'intesa del 2 agosto 2002 tra Regione Emilia-Romagna, ANCI, Legautonomie Emilia-Romagna con la Federazione Italiana Scuole Materne dell'Emilia-Romagna (FISM) ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 nella quale si ribadisce che *"occorre perseguire il miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto attraverso alcune delle seguenti azioni:*
 - a) *adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;*
 - b) *diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini, secondo le modalità previste dalla legge 62 del 2000;*
 - c) *azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini disabili e degli spazi di intersezione e di sezione, per aumentare le possibilità didattiche (angoli, centri ludico didattici e laboratori tematici), nonché il perfezionamento degli stili relazionali e comunicativi rivolti alle famiglie, tramite corsi di formazione;*
 - d) *realizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con le sezioni primavera, i nidi d'infanzia, i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo;*
 - e) *valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;*



COMUNE DI CENTO

f) *predisposizione della documentazione dell'attività svolta, sia per favorire la trasmissibilità e il confronto delle esperienze, sia per garantire la trasparenza dell'attività stessa*";

- il D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23 *"Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1 bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27"* relativo alle convenzioni tra Ministero della Pubblica Istruzione e scuole primarie paritarie e il D.M. 10 ottobre 2008 n. 84 *"Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie"*;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, all'art. 1, commi 180 e 181 e specificamente la lettera e) delega la riforma del sistema di istruzione nazionale;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107"* prevede fra le funzioni e compiti degli Enti locali che gli stessi, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci *"c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio"* *"d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12"*; *"e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative"*; *"f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015"*;

e che, ferma restando l'autonomia di ciascun Comune, ribadisce l'utilità del sistema convenzionale per raggiungere l'obiettivo di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, oltre al riordino del sistema dei servizi scolastici per i bambini e le bambine con età da 0 a 6 anni;

- con decreto del Ministero all'Istruzione del 22 novembre 2021, n. 334, sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dove, nella Parte VI si specificano le garanzie della governance come segue *"La responsabilità della governance sul territorio è degli Enti locali, cui il decreto legislativo n. 65/2017 attribuisce compiti che vanno al di là della gestione diretta e indiretta di servizi educativi per l'infanzia e di eventuali scuole dell'infanzia comunali. I Comuni sono, infatti, tenuti a coordinare la programmazione dell'offerta educativa sul proprio territorio costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole"*;



COMUNE DI CENTO

Visti:

- le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR, 4 agosto 2009) che fanno esplicito riferimento al modello dell'ICF, come pure la Direttiva ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali (27/12/2012);
- il D.Lgs. n. 66/2017, relativo alle Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che prescrive di fatto l'adozione del modello ICF nelle scuole di ogni ordine e grado per gli alunni con disabilità, a partire dall'anno scolastico 2019-20. (D.lgs. n. 96/2019);
- il Decreto interministeriale n. 182/2020 che tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento;

Vista la richiesta da parte della Scuola dell'infanzia paritaria "Sacra Famiglia" di Rimini di presa in carico di una minore disabile residente nel comune di Cento e frequentante la suddetta Scuola, Reg. prot. N. 52188/2023 del 07/09/2023, e la documentazione pervenuta all'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi in data 19/01/2024, Reg. prot. N. 4443/2024, che certifica la disabilità dell'alunna ai sensi della legge 104/1992;

Ritenuto:

- di convenzionarsi con la Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" di Rimini per l'assegnazione delle ore di educatore di sostegno tramite un contributo che sarà disciplinato nella presente convenzione, a favore di una alunna frequentante la suddetta Scuola residente nel Comune di Cento e disabile certificata dalla competente commissione territoriale INPS, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 104/1992;
- di garantire, pertanto, un supporto all'attività di sostegno nell'apprendimento scolastico attraverso la stipula di apposita convenzione con la Scuola dell'infanzia paritaria richiedente;
- opportuno addivenire a tale convenzionamento per il periodo in cui la minore frequenterà la Scuola dell'infanzia, presumibilmente in base all'età anagrafica fino a giugno 2025, pertanto, per due anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, dando atto che la presente convenzione cesserà i suoi effetti qualora la minore residente nel Comune di Cento cambierà residenza o non sarà più presente nella scuola dell'infanzia o non avrà più certificazione di gravità art. 3, comma 3 ai sensi della legge 104/1992;

Dato atto:

- che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le Scuole gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e paritaria, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano riconosciute come scuole paritarie autorizzate al funzionamento dall'autorità scolastica competente (decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000);



COMUNE DI CENTO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna ad accogliere tutti i bambini che compiono i tre anni di età entro l'anno solare oppure entro il 30 aprile dell'anno successivo, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione nonché residenza (legge n. 62/2000) favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

ART. 2 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA, INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI, STRANIERI E EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Tali servizi e la Scuola dell'infanzia paritaria individueranno forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e tutte le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. La Scuola dell'infanzia, inoltre, al fine di valorizzare la partecipazione e il confronto con le famiglie, mette in campo attività di *customer satisfaction*.

ART. 4 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna a realizzare le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 e ss.mm.ii., mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, definisce e rende noto agli utenti e al Comune di Cento – Servizi Scolastici ed Educativi, il calendario annuale e l'orario di funzionamento della Scuola. La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna altresì ad uniformarsi alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni, fermo restando quanto previsto specificamente dalla legge di parità.

La Scuola dell'infanzia paritaria concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con il Comune di Cento – Servizi Scolastici ed Educativi nella fase di programma-



COMUNE DI CENTO

zione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di Scuole dell'infanzia.

ART. 5 - ADEGUATEZZA STRUTTURALE

La Scuola dell'infanzia paritaria garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza (D. Lgs. 81/2008), l'accessibilità dei locali, e le condizioni igienico-sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità Sanitaria locale e dalle autorità competenti.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti la Scuola dell'infanzia paritaria dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche relativi alle scuole statali.

ART. 6 - QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nella Scuola dell'infanzia convenzionata, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare, il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta e non potrà mai essere in sostituzione del personale docente (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente).

Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) sono applicate tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro e devono essere instaurati rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente. Al personale deve essere applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se la scuola non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo alla Scuola dell'infanzia paritaria di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini con massimali congruenti con l'attività esercitata.

ART. 8 - FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO



COMUNE DI CENTO

La Scuola dell'infanzia paritaria assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della Scuola e l'aggiornamento professionale.

La Scuola dell'infanzia paritaria, anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della FISM, si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (Istituti Comprensivi, altre istituzioni scolastiche, coordinamenti pedagogici e scuole polo), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

Per favorire la qualificazione del servizio per gli anni scolastici oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale promuove un orientamento rivolto alla qualità dei servizi, intendendo valorizzare azioni messe in campo sul piano professionale dalle scuole attraverso la qualificazione del ruolo degli operatori e delle scelte educative rivolte ai bambini e alle bambine.

Pertanto, nella progettazione educativa che la Scuola presenta alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico (mediante la programmazione annuale dell'attività) e che vede ogni sezione impegnata nel raggiungimento di obiettivi pedagogici specifici in relazione alle diverse fasce di età, si sottolinea l'importanza di presentare percorsi e progettualità che offrano elementi evidenti di una qualificazione pedagogica.

ART. 9- *SUPPORTO DEL COMUNE DI CENTO ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO ED ALLA DOMANDA DELLA CITTADINANZA*

Il Comune di Cento intende promuovere un maggior raccordo interistituzionale al fine di garantire una maggior qualificazione delle proposte educative rivolte alla scuola paritaria. Qualora infatti siano inseriti **alunni con disabilità** residenti nel Comune di Cento, certificati ai sensi della legge 104/1992 ed in possesso di diagnosi funzionale con l'indicazione degli obblighi di assistenza a carico dell'Amministrazione, previa richiesta da proporsi al Comune di Cento - Servizi Scolastici ed Educativi, con le modalità previste dal vigente Accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara 2011/2012 - 2015/2016, comunque valido fino al rinnovo, affinché la stessa possa provvedere ad assegnare un educatore di sostegno al minore.

L'Amministrazione Comunale riconoscerà alla Scuola dell'infanzia paritaria, con le medesime metodologie utilizzate per le Scuole statali e per le Scuole paritarie dell'infanzia del territorio già convenzionate, un contributo calcolato all'inizio dell'anno scolastico moltiplicando l'importo forfettario di € 21,00 per il numero di ore settimanali assegnate, moltiplicato per il numero di 27 settimane per l'anno scolastico 2023/2024 e di 33 settimane per l'anno scolastico 2024/2025, o per il numero di settimane intercorrenti dalla data della richiesta della Scuola dell'infanzia paritaria fino al termine dell'anno scolastico, compatibilmente con le risorse di Bilancio. La Scuola dell'infanzia paritaria dovrà garantire il servizio di integrazione scolastica con personale dedicato ed idoneo in possesso dei requisiti dell'educatore professionale socio-pedagogico così come stabiliti dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, commi 595 e ss.



COMUNE DI CENTO

Le necessità di sostegno orario saranno in ogni caso definite sentito il Servizio UONPIA dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, Distretto Ovest.

Le richieste di contributo da parte della Scuola paritaria convenzionata dovranno essere trasmesse al Comune entro il 30 giugno precedente all'inizio dell'anno scolastico e dovranno pervenire mediante la modulistica fornita dal Comune, allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. Per l'a.s. 2023/2024 sarà assegnato alla Scuola un totale complessivo di n. 6 ore settimanali di integrazione scolastica. Per l'a.s. 2024/2025 il numero di ore settimanali verrà comunicato entro il mese di agosto 2024, previa richiesta della Scuola.

Il contributo per garantire il servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili verrà liquidato entro il 30 giugno 2024 per l'a.s. 2023/2024 e, qualora concesso, entro il 31 marzo 2025 per l'a.s. 2024/2025.

Entro il 31 agosto la Scuola dell'infanzia paritaria dovrà presentare la rendicontazione delle ore di integrazione relativa all'anno scolastico trascorso unitamente ad una breve relazione sull'andamento del progetto di sostegno scolastico e il bilancio consuntivo.

I contributi del Comune di Cento possono essere erogati solo a pareggio del bilancio della scuola ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 5.000,00 che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell'offerta formativa nell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui il contributo del Comune comporti un avanzo per la Scuola, superiore a quanto previsto nel comma precedente, verrà ridotto proporzionalmente sino a raggiungere il pareggio di bilancio. Non possono in nessun caso essere coperte perdite anche se derivanti da esercizi precedenti. Qualora l'importo da ridurre non consenta il recupero, l'importo dovrà essere, entro 30 giorni dalla richiesta, rimborsato all'amministrazione comunale ovvero, qualora la convenzione prosegua, detratto dalla quota dovuta dall'Amministrazione Comunale per effetto della convenzione nell'anno scolastico successivo.

ART. 10 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni, Onlus e Fondazioni, sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

ART. 11 - SICUREZZA E RISERVATEZZA



COMUNE DI CENTO

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

I dati saranno raccolti secondo i principi indicati dall'art. 4 del regolamento comunitario citato e le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul trattamento dei dati previste dall'art. 32.

Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).

La Scuola ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Scuola è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. La Scuola può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che la Scuola sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Scuola in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

ART. 12 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha validità tra le parti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2*bis* Tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che intenderà provvedervi.

Ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, le spese relative all'imposta di bollo sono a carico della scuola paritaria, qualora questa non rientri tra i soggetti esenti ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'Allegato B, del D.P.R. n. 642 del 1972.



COMUNE DI CENTO

Qualora una parte intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta all'altra parte entro il 30 giugno. Gli accordi si intendono sciolti al termine dell'anno scolastico nel quale è stata effettuata la comunicazione di recesso.

Qualora venissero riscontrate gravi inadempienze agli obblighi assunti, l'Amministrazione Comune si riserva di esercitare il diritto di recesso, con semplice comunicazione scritta.

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione della convenzione è attribuita alla giurisdizione del Foro di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Comune di Cento

Scuola dell'infanzia paritaria "Sacra Famiglia"
